



COMUNE DI MAGNAGO
Città metropolitana di Milano

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE
IN MODALITÀ TELEMATICA
DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
E DELLA GIUNTA

Approvato con deliberazione C.C. n. del

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto, su decisione del Sindaco/Presidente del Consiglio comunale, se nominato, sentiti i Capigruppo.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 12.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta e della Conferenza dei capigruppo secondo quanto indicato all'articolo 12. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alternazione del significato delle opinioni espresse, e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.
2. Le riunioni in videoconferenza sono registrate e se pubbliche, i relativi files audio video sono resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Detti files possono essere resi noti anche attraverso le piattaforme di social-media (quali a titolo di esempio: YouTube, Facebook, ecc).
3. Le riunioni in videoconferenza possono essere rese accessibili già durante lo svolgimento dei lavori, in diretta streaming, anche via web a mezzo piattaforme di social media.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;

- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
 - i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 4

Convocazione

1. Ai fini delle modalità di convocazione, del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento generale del Consiglio comunale, oltre l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.
2. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di funzionari dell'Ente competenti per materie oggetto di trattazione e/o di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
3. Con l'avviso di convocazione può essere resa disponibile la relativa documentazione sugli spazi virtuali, ad accesso riservato per ciascun consigliere, al quale sono previamente rese note le modalità per accedervi.

Art. 5

Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audiovideoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6

Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.

3. Il Consigliere/componente che si colleghi successivamente all'inizio della seduta, dovrà informare il Sindaco/Presidente dell'avvenuto collegamento ai fini dell'accertamento dell'identità.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco/Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco/Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 5 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;
 - b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 10 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
3. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 8

Regolazione degli interventi

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Sindaco/Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento generale del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco/Presidente può autorizzare interventi da parte di componenti la Giunta, se Assessori esterni, o di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco/Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 9

Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco/Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Sindaco/Presidente, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco/Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco/Presidente riapre la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati.

4. Nel caso in cui il problema di connessione riguardi un singolo componente, il Sindaco/Presidente prosegue con la chiamata nominale dei restanti componenti riservandosi, di richiamare il consigliere al termine della votazione espressa dagli altri membri.

Art. 10

Votazioni a scrutinio segreto

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 11

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, e di coloro che sono assenti.

2. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 12

Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo

1. Le sedute della Giunta sono segrete.

2. Le sedute della Conferenza dei Capigruppo sono segrete.

3. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche e si tengono mediante videoconferenza o audioconferenza da remoto su decisione del Presidente della Commissione consiliare. In caso positivo la pubblicità della seduta è garantita con la registrazione della riunione e la pubblicazione della stessa, sul sito del Comune entro la giornata successiva. In tal caso non si procederà alla stesura del verbale ma si farà riferimento alla registrazione.

4. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Assessore e/o Consigliere Comunale, con l'espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza.

Art. 13

Registrazione delle riunioni in presenza

1. Quando il Consiglio Comunale o le Commissioni consiliari si riuniscono in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming o on demand, attraverso apposito impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.

2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione di

videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma dell'art. 2-sexies, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

3. Il Sindaco/Presidente del consiglio o il Presidente della Commissione consiliare, in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio video verranno pubblicati.

4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio e video, dei lavori da parte dei consiglieri, dei commissari o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Art. 14

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti estranei all'Ente, che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

4. Durante la trattazione di argomenti da esaminare in seduta segreta, indicati nell'ordine del giorno, la registrazione audio e video è secretata mentre è sospesa l'eventuale diretta streaming. La trattazione degli argomenti riservati non può essere pubblicata.

Art. 15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento generale del Consiglio comunale ed al Regolamento per le Commissioni consiliari.

2. Eventuali piccole modifiche volte ad una migliore gestione delle sedute che non siano contrarie al Regolamento del Consiglio comunale e/o al Regolamento per le Commissioni, o alle norme di legge in materia, potranno essere adottate dal Sindaco/Presidente del Consiglio.

3. Il presente sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante la videoregistrazione dei lavori del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.